LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE "ARIOSTO - SPALLANZANI"

Piazzetta Pignedoli, 2 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046 Fax 0522 438841
Via Franchetti, 3 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124 Fax 0522 432352
E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it Home page: www.liceoariostospallanzani-re.edu.it

CODICE FISCALE N. 80016650352 DISTRETTO DI REGGIO EMILIA N.11

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'AUTORIZZAZIONE DI ESPERTI ESTERNI A TITOLO NON ONEROSO IN ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

Proposta approvata dal Collegio dei docenti con delibera n. del 19 ottobre 2026 e del Consiglio d'Istituto con delibera n. del 15 ottobre 2026

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e riferimenti normativi

1. Il presente documento disciplina i criteri per l'individuazione, la valutazione e l'autorizzazione di esperti, relatori, formatori e rappresentanti di enti ed istituzioni che svolgono, **a titolo non oneroso**, attività didattica o di arricchimento dell'offerta formativa presso il Liceo "Ariosto-Spallanzani", in orario sia curricolare sia extracurricolare, per tutti gli indirizzi dell'Istituto.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione:
   a) tutti i progetti inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) come ampliamento dell'offerta formativa;
   b) i progetti, le conferenze, gli incontri e le attività legati all'arricchimento delle discipline, compresi quelli di educazione civica;
   c) le uscite didattiche deliberate dai consigli di classe con l'approvazione dei rappresentanti dei genitori, comprese le visite a mostre, musei, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche, purché collegate alle discipline o all'educazione civica;
   d) le attività realizzate in attuazione di partenariati, protocolli d'intesa e convenzioni in essere con il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l'Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna e l'Azienda Sanitaria Locale (ASL/AUSL) territorialmente competente, nonché le collaborazioni con enti pubblici e corpi dello Stato, quali Polizia Postale, Polizia Locale, Polizia Stradale e Protezione Civile.
3. Per "titolo non oneroso" si intende l'assenza di qualsiasi compenso o corrispettivo per la prestazione dell'esperto a carico del bilancio dell'Istituto, degli alunni e delle famiglie, fatti salvi i rimborsi di spese vive documentate di cui all'art. 8.
4. Restano escluse dal presente documento le prestazioni retribuite, disciplinate dagli artt. 43, 44 e 45, comma 2, lettera h), del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e dall'apposito regolamento d'Istituto, e le attività finanziate con fondi europei o nazionali che prevedano compensi per gli esperti, regolate dai relativi avvisi.
5. Costituiscono riferimento normativo, per quanto applicabili:
   a) artt. 4, 5, 7 e 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (autonomia didattica e organizzativa, accordi di rete, ampliamento dell'offerta formativa) e L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 2 e 14 (PTOF);
   b) artt. 5, 7 e 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (consigli di classe, collegio dei docenti, consiglio d'istituto);
   c) artt. 43, 44 e 45 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, ai fini della distinzione tra attività onerose e non onerose;

d) L. 20 agosto 2019, n. 92 e Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica (D.M. 7 settembre 2024, n. 183);

e) C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 e Nota MIUR prot. n. 2209 dell'11 aprile 2012 (visite guidate e viaggi d'istruzione);

f) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);

g) Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (protezione dei dati personali);

h) art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (certificato del casellario giudiziale per attività a contatto con minori);

i) art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (incarichi dei dipendenti pubblici) e artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive).

Art. 2 – Soggetti che possono operare a titolo non oneroso

1. Possono essere individuati, in relazione alla specificità dell'attività:
   a) **persone fisiche** dotate di specifiche competenze (docenti universitari, ricercatori, professionisti, autori, artisti, testimoni qualificati);
   b) **rappresentanti e operatori di enti pubblici e istituzioni** (MIM, USR, Regione, ASL/AUSL, Università, Enti locali, Prefettura, Polizia di Stato, Polizia Postale e delle Comunicazioni, Polizia Stradale, Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile);
   c) **enti del Terzo settore, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali** (musei, teatri, sale cinematografiche, biblioteche, archivi);
   d) **soggetti legati all'Istituto da partenariati, convenzioni, protocolli d'intesa o accordi di rete**.

Art. 3 – Proposta e istruttoria

1. La proposta è presentata dal docente referente, dal dipartimento o dal consiglio di classe mediante la scheda progettuale in tempo utile per l'approvazione delle attività in collegio docenti e in consiglio di istituto per la redazione annuale del PTOF*, corredata del curriculum dell'esperto o dell'attestazione dell'ente di appartenenza*.
2. Per i progetti PTOF la proposta indica il progetto di riferimento, gli obiettivi, i destinatari, i tempi e i luoghi; per le attività extracurricolari sono indicati altresì l'orario e le modalità di vigilanza.
3. Per le uscite didattiche la proposta richiama la delibera del consiglio di classe, adottata con l'approvazione dei rappresentanti dei genitori, e il collegamento con la programmazione disciplinare o di educazione civica.
4. Il collegio docenti e il consiglio di istituto valutano la coerenza della proposta con il PTOF e con i presenti criteri e autorizza l'intervento con apposito visto sulla scheda.

Art. 4 – Criteri di valutazione delle competenze

1. La scelta dell'esperto avviene previo esame delle competenze, anche in base al curriculum, e si fonda sui seguenti elementi, valutabili singolarmente o congiuntamente in relazione alla natura dell'attività:
   a) pertinenza e coerenza delle competenze con gli obiettivi del progetto, della disciplina o della programmazione verticale del curriculum per educazione civica;
   b) titoli di studio, abilitazioni, qualificazioni e, se l'attività lo richiede, iscrizione ad ordini o albi professionali;
   c) esperienza professionale, scientifica, artistica o didattica maturata nel settore;
   d) pubblicazioni, opere o prodotti culturali direttamente funzionali all'intervento;
   e) riconosciuta autorevolezza nel campo di riferimento, adeguatamente motivata;
   f) esiti positivi di precedenti collaborazioni con l'Istituto, fermo restando che la continuità non costituisce titolo automatico;
   g) adeguatezza del linguaggio e delle modalità comunicative all'età e al livello degli studenti;
   h) designazione o qualificazione da parte di un ente pubblico, di un'associazione o di una fondazione coinvolti nell'iniziativa;

i) assenza di conflitto di interessi e di finalità commerciali, promozionali o di propaganda.

2. Per gli interventi a titolo non oneroso non si procede, di norma, a comparazione di curricula né ad attribuzione di punteggi; la scelta è tuttavia sempre motivata in base alla pertinenza delle competenze dell'esperto rispetto alla proposta didattica o progettuale.
3. Per le attività su tematiche sensibili (salute, educazione affettiva e sessuale, legalità, sicurezza, bullismo e cyberbullismo, dipendenze) la qualificazione specifica dell'esperto è oggetto di particolare verifica e l'intervento è preceduto da adeguata informazione alle famiglie e, ove previsto dalla normativa vigente, dal consenso informato.

Art. 5 – Partenariati, convenzioni e collaborazioni istituzionali

1. Per gli interventi riconducibili a protocolli d'intesa, convenzioni, accordi quadro o partenariati stipulati con MIM, USR Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, ASL/AUSL, Enti locali o reti di scuole, i requisiti di competenza sono attestati dall'ente di riferimento. L'istruttoria verifica la riconducibilità dell'attività all'accordo vigente e la coerenza tematica e didattica con il PTOF.
2. Per le collaborazioni con Polizia Postale, Polizia Locale, Polizia Stradale, Protezione Civile e altri enti pubblici, in materia di legalità, cittadinanza digitale, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (L. 29 maggio 2017, n. 71), educazione stradale (art. 230 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), prevenzione dei rischi e protezione civile, la qualifica e le competenze sono attestate dall'ente di appartenenza dell'operatore; non è richiesto il curriculum analitico, ferma la comunicazione preventiva di programma, durata, destinatari e nominativi dei relatori.
3. A parità di coerenza con gli obiettivi dell'attività, è considerata preferenziale la collaborazione con soggetti legati all'Istituto da convenzioni o partenariati, in ragione delle garanzie di affidabilità, continuità e copertura assicurativa.
4. La segreteria, con il supporto del docente referente individuato dal Dirigente Scolastico, cura e aggiorna l'elenco dei protocolli, delle convenzioni e dei partenariati vigenti, a disposizione dei docenti. Le clausole delle singole convenzioni prevalgono sul presente documento se compatibili con la normativa.

Art. 6 – Uscite didattiche

1. Le uscite didattiche sono deliberate dal consiglio di classe con l'approvazione dei rappresentanti dei genitori e inserite nella programmazione annuale. Il verbale indica: finalità didattiche, collegamento con la disciplina o con l'educazione civica, destinazione, data, docenti accompagnatori e supplenti, costi.
2. Per le visite a mostre, musei, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche sono criteri di valutazione: il collegamento effettivo con la programmazione del consiglio di classe o del dipartimento; la qualità e l'affidabilità del soggetto ospitante; la qualificazione di guide, mediatori culturali o relatori coinvolti; l'accessibilità e l'inclusione di tutti gli alunni.
3. I costi di ingresso, trasporto e visite guidate a carico delle famiglie restano disciplinati dal regolamento d'Istituto sui viaggi e le visite d'istruzione e non costituiscono compenso per gli esperti ai fini del presente documento.
4. Restano ferme l'acquisizione dell'autorizzazione dei genitori, le coperture assicurative e il rispetto del rapporto numerico tra accompagnatori e alunni previsto dalla normativa e dal regolamento d'Istituto.

Art. 7 – Adempimenti, verifiche e tutela degli alunni

1. L'esperto presenta una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante: dati anagrafici e qualifica; assenza di compensi; assenza di conflitto di interessi e di finalità commerciali o di propaganda; assenza di condanne e di provvedimenti interdittivi che impediscano attività a contatto con minori.
2. Ove ricorrano i presupposti dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, ossia attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, l'Istituto acquisisce il certificato del casellario giudiziale. Per gli interventi di natura occasionale, in cui difetta il requisito della regolarità del contatto, è sufficiente la dichiarazione di cui al comma 1.

3. Se l'esperto è dipendente pubblico, l'intervento è subordinato all'autorizzazione o alla comunicazione all'amministrazione di appartenenza, ove prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
4. L'esperto o l'ente di appartenenza attesta la copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni relativa all'attività svolta. Gli alunni sono coperti dalla polizza assicurativa dell'Istituto nei limiti e alle condizioni da essa previsti.
5. L'accesso ai locali scolastici è subordinato alla registrazione all'ingresso e all'informativa sulle norme di sicurezza e di emergenza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
6. La vigilanza sugli alunni resta in capo al docente in servizio, che è presente per tutta la durata dell'intervento; l'esperto non rimane solo con gli alunni, salvo diverse previsioni di convenzioni o protocolli specifici.
7. Foto, video e registrazioni sono consentiti solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. I dati dell'esperto sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
8. I contenuti dell'intervento sono improntati ai principi di pluralismo, laicità e neutralità, con esclusione di propaganda politica, partitica, commerciale o confessionale. Materiali informativi o promozionali possono essere distribuiti solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e visione del docente referente.

Art. 8 – Gratuità effettiva e rimborsi

1. La gratuità della prestazione deve essere effettiva. Eventuali rimborsi di spese vive documentate (viaggio, vitto, alloggio) sono indicati preventivamente, autorizzati dal Dirigente Scolastico e non costituiscono corrispettivo.
2. La qualificazione dell'intervento come non oneroso non può essere utilizzata per eludere la disciplina degli incarichi professionali. Qualora emergano compensi diretti o indiretti, anche da parte di terzi, a carico dell'Istituto, degli alunni o delle famiglie, si applica la disciplina dei contratti di prestazione d'opera.
3. Restano ferme le disposizioni del D.I. n. 129/2018 in materia di sponsorizzazioni, qualora l'intervento sia connesso a un contributo o a una promozione di natura commerciale.

Art. 9 – Documentazione, monitoraggio e trasparenza

1. Per ogni intervento è conservato agli atti un fascicolo contenente: scheda di proposta, curriculum o attestazione dell'ente, dichiarazione sostitutiva, eventuali certificati, autorizzazione del Dirigente Scolastico e registro delle presenze.
2. Il docente referente al termine dell'attività compila una breve valutazione dell'intervento (qualità, coerenza, gradimento degli studenti), utilizzata per le successive scelte.
3. Entro il termine del mese di ottobre di ciascun anno scolastico è presentato al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto l'elenco riepilogativo degli interventi a titolo non oneroso realizzati. Sono assolti gli obblighi di pubblicazione eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Diniego, sospensione e revoca

1. Il Dirigente Scolastico può negare, sospendere o revocare l'autorizzazione, con provvedimento motivato, in caso di carenza dei requisiti, difformità dell'attività dal programma presentato, incompatibilità, finalità estranee a quelle didattiche, ragioni di sicurezza o di tutela degli alunni.

Art. 11 – Interventi urgenti e disposizioni finali

1. Per interventi di carattere eccezionale o urgente, proposti da enti pubblici o istituzioni con breve preavviso e non programmabili, il Dirigente Scolastico può autorizzare l'attività anche in deroga ai termini dell'art. 3, comma 1, previa verifica dei requisiti essenziali e con successiva informativa al Collegio dei docenti.
2. Il presente documento ha efficacia dalla data della delibera del Consiglio d'Istituto, può essere rivisto annualmente in sede di aggiornamento del PTOF ed è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia di ordinamento scolastico, incarichi a esperti esterni, attività negoziale, trasparenza e protezione dei dati personali.

La Dirigente Scolastica
Rossella Crisafi